

DELIBERA NR. 31 DD. 29/11/2018

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il triennio 2019-2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il prossimo 31.12.2018 verrà a scadenza l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, perfezionato giusto contratto rep. n. 196 Atti pubblici Segr. Com., registrato in data 09.01.2015 presso l'Agenzia delle Entrate di Trento al n. 96 Serie IT, con l'Azienda di credito, Cassa Rurale Bassa Anaunia con sede legale a Denno, Via C. Battisti nr. 2, valido fino al 31/12/2017 e successivamente prorogato giusta deliberazione della Giunta comunale n. 94 di data 14.12.2017 per un anno e cioè fino al 31/12/2018 alle medesime condizioni di contratto fatta eccezione per le modalità organizzative del servizio da accentrare presso la Cassa centrale Banca spa di Trento, organismo centrale della CR Bassa Anaunia di Denno, che si occuperà della gestione amministrativa del servizio.

Ravvisata pertanto la necessità di procedere ad un nuovo affidamento del servizio in oggetto, previa approvazione di apposita Convenzione nella quale siano disciplinati gli obblighi del Tesoriere, le modalità di svolgimento del servizio, le condizioni economiche e le altre condizioni tecnico operative.

Considerato in particolare che:

- la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", ha impattato, tra il resto, anche sulla normativa inerente la regolamentazione del servizio di tesoreria, rimandando all'applicazione di gran parte del D.Lgs. 267/2000 e s.m. (artt. da 209 a 226 del Titolo V – TESORERIA);
- il Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., continua in parte a disciplinare la materia della tesoreria, in particolare all'art. 203 che stabilisce che i comuni affidano il servizio di tesoreria ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all' art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 o ad altri soggetti autorizzati dalla legge;
- l'art. 209 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. individua l'oggetto del servizio nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;
- il comma 1 dell'art. 210 del sopracitato decreto dispone che l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e che, qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere per non più di una volta al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto; il comma 2 dello stesso articolo, prevede inoltre che il rapporto sia regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;
- il regolamento di contabilità del Comune di Denno, approvato con deliberazione consiliare n. 3 dd. 12.03.2001, all'art. 48, co. 1 prevede che il servizio sia affidato a trattativa privata ad un istituto di credito ovvero a più istituti tra loro associati, previa gara ufficiosa alla quale devono essere invitati almeno tre istituti di credito;
- il Comune di Denno non è soggetto al sistema di Tesoreria Unica di cui alla L. 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.;
- trovano altresì applicazione la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e s.m. "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo (...) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo (...), sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 (...)*" ed il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. "*Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e*

214/25/UE sull'aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedura di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" che hanno profondamente impattato sulla materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, in appalto o in concessione.

Atteso che costante giurisprudenza (Corte di Cass. SS.UU. Sent. del 3 aprile 2009 n. 8113; Cons. di Stato Sent. del 6 giugno 2011, n. 377 – Cons. di Stato, sez. V 06.03.2013 n. 1370) ha qualificato il contratto di tesoreria come rapporto concessorio e non come appalto di servizi, implicando lo stesso il *"conferimento di funzioni pubblicistiche quali il maneggio di denaro pubblico ed il controllo sulla regolarità dei mandati e prospetti di pagamento, nonché sul rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio"*; ed ancora, si è in presenza di concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest'ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione (Corte di Giustizia CE, Sez. III, 15 ottobre 2009, C – 196/08).

Ritenuto di concordare con tale impostazione, considerando quindi il presente affidamento una concessione di servizi.

Precisato che, ai sensi dell'art. 49 del vigente Regolamento di contabilità, fermo restando il necessario rispetto di quanto disciplinato dalle recenti normative in materia contabile, la Convenzione di Tesoreria disciplina:

- a) la durata del servizio, non inferiore a 3 anni e non superiore a 5;
- b) le modalità organizzative e le condizioni economiche per l'espletamento del servizio;
- c) le anticipazioni di cassa;
- d) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- e) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
- f) i provvedimenti in materia di bilancio da trasmettere al tesoriere;
- g) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere al comune;
- h) le modalità di accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni e degli altri mezzi di pagamento utilizzati.

Sottolineato per quanto attiene alcuni elementi della Convenzione di Tesoreria, quanto segue:

- in considerazione dell'andamento di alcune gare effettuate nel 2017 anche nei Comuni dell'ambito della gestione associata 6.1 della Bassa Valle di Non, si è reso opportuno per evitare che la gara vada deserta, fissare un compenso annuo a favore del Tesoriere; esso sarà definito in sede di gara;
- la durata è stabilita in anni tre (3), con decorrenza dal 01.01.2019 e scadenza al 31.12.2021, così come accaduto nel recente passato, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di contabilità e dal D.Lgs. 267/2000, con possibile opzione di proroga per egual periodo o frazione;
- che il servizio sarà affidato mediante gara ufficiosa con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16, comma 2, lett. c), 17 e 73, comma 6 della L.P. 2/2016 all'Istituto che otterrà il maggior punteggio sulla base di una griglia di punteggi riferiti ad elementi tecnici ed economici indicati in apposito allegato all'invito a gara ufficiosa (Parametri ed elementi di valutazione dell'offerta).

Ritenuto ora necessario procedere all'approvazione dello schema di convenzione per il servizio di tesoreria del Comune di Denno, nel rispetto delle norme sopra richiamate ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A).

Acquisiti ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa da parte del Segretario comunale ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario.

Accertata la propria competenza a deliberare, visto il soprarichiamato disposto dell'art. 210 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m..

Evidenziato che si rende necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai

sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, al fine di permettere il tempestivo e celere avvio della gara da portare a termine entro la scadenza del contratto in essere.

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali), così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e s.m..

Visto il Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm..

Visto lo Statuto comunale.

Con voti favorevoli n. 11, astenuti 0, contrari 0, su n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di affidare a terzi il servizio di tesoreria comunale mediante concessione;
2. di approvare per le finalità meglio esplicitate in premessa, lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Denno per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2021, con opzione di proroga per uguale periodo o frazione, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);
3. di dare atto che il servizio di tesoreria sarà affidato mediante gara ufficiosa con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16, comma 2, lett. c), 17 e 73 comma 6 della L.P. 2/2016;
4. di dare atto che per il servizio in parola è previsto un compenso annuo da definire in sede di gara, che il valore di contratto, per l'intera sua durata, dipende dal valore così definito e che il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata;
5. di demandare al Segretario comunale l'approvazione dei criteri e degli elementi di valutazione delle offerte;
7. di dichiarare, con voti favorevoli n. 11 su n. 11 consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, per le motivazioni di cui in premessa;
8. di evidenziare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, co. 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Relativamente alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, si richiama la tutela processuale di cui agli articoli 119 e 120 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.